

CAPO III - SISTEMA DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ARTICOLO 21 (Pubblicità del Codice disciplinare)

1. Il codice disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sia nella home page "Documenti dell'ente", sia nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la voce *Altri contenuti*.

ARTICOLO 22 (Procedimento disciplinare)

1. La procedura disciplinare a carico del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ente, incluso il personale dirigenziale, trova la propria disciplina nel Titolo IV del D.lgs n° 165/2001 agli articoli 55 e seguenti, a cui si rimanda per qualsiasi adempimento e applicazione.
2. Per la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, oltre a quanto previsto dal D.lgs. n° 165/2001, si fa espresso rinvio alla contrattazione collettiva nazionale.

ARTICOLO 23 (Individuazione e composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari)

1. Con riferimento agli artt. 55 e ss. del D.lgs. n° 165/2001 e ss. mm. e ii., l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è così composto:
 - a. Personale Dirigenziale:
per i procedimenti a carico del personale dirigenziale, l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari è composto dal Segretario Generale, il quale designa un Funzionario dell'ente per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione.
In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Generale, le funzioni di Presidente dell'U.P.D. sono svolte dal Vice Segretario Generale. Nell'ipotesi in cui il Vice Segretario Generale si trovi in una situazione di conflitto di interessi ed in assenza della figura segretariale, il Presidente della Provincia, con proprio Decreto, può conferire incarico ad altro Dirigente della Pubblica Amministrazione.
 - b. Personale non dirigenziale:
per i procedimenti a carico del personale non dirigenziale, l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari è un organo collegiale composto dal Dirigente del Settore Risorse Umane, in qualità di Presidente, dal Responsabile del Servizio del Personale e da un dipendente di cat. D del Settore Risorse Umane nominato con disposizione del Dirigente di Settore.
2. Con i provvedimenti di nomina dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, viene individuato, altresì, un dipendente di categoria D che svolge le funzioni di verbalizzazione.
3. In caso di incompatibilità o conflitto di interessi o di assenza di uno dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, si provvederà alla nomina del o dei sostituti con specifico provvedimento adottato dal Segretario Generale o dal Dirigente del Settore Risorse Umane.
4. Le situazioni di incompatibilità si identificano con le fattispecie di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

5. Il conflitto di interessi si verifica qualora interessato al procedimento disciplinare sia uno dei componenti dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari.
6. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.

ARTICOLO 24 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti, trovano diretta applicazione le norme legislative e le norme contrattuali, che disciplinano ogni aspetto della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico.

PARTE III - LA FUNZIONE DIRIGENZIALE

CAPO I - FUNZIONI E COMPETENZE

ARTICOLO 25 (Tipizzazione delle funzioni dirigenziali)

1. La dirigenza a tempo indeterminato dell'Ente, ordinata in un'unica qualifica con professionalità differenziate, negozia le risorse e ne garantisce la gestione in relazione all'indirizzo politico amministrativo stabilito dagli organi di governo.
2. Il Presidente della Provincia attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo i criteri dettati dalla legge, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento.
3. I Dirigenti possono essere incaricati dal Presidente della Provincia dello svolgimento di funzioni di direzione di Settore, ovvero di una unità speciali.
4. Ai Dirigenti non preposti alla direzione delle strutture organizzative dell'Ente, possono essere affidati incarichi di alta specializzazione, anche professionale, di progettazione, di studio, ricerca e consulenza, nonché di vigilanza, verifica e controllo.

ARTICOLO 26 (Informazione e raccordo sull'azione amministrativa)

1. Gli organi di governo dell'Ente definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, impartiscono direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui i Dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
2. I Dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo e alla definizione dei progetti attuativi di competenza del Presidente della Provincia.